




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disposizioni in materia  
di missioni internazionali  
A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 e A.C. 1959

*Seconda edizione*

n. 111

1 aprile 2014

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disposizioni in materia  
di missioni internazionali

A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 e A.C. 1959

*Seconda edizione*

n. 111

1 aprile 2014

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa*

☎ 066760-4172/ 066760-4404 – ✉ [st\\_Difesa@camera.it](mailto:st_Difesa@camera.it)

*Hanno collaborato:*

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Affari esteri*

☎ 066760-4939– ✉ [st\\_affari\\_esteri@camera.it](mailto:st_affari_esteri@camera.it)

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

---

*File: DI00126.doc*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

<b>Il contenuto delle proposte di legge</b>	<b>3</b>
<b>Il contenuto della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli)</b>	<b>8</b>
▪ Art. 1 ( <i>Ambito di applicazione</i> )	8
▪ Art. 2 ( <i>Fondo per le missioni all'estero</i> )	9
▪ Art. 3 ( <i>Interventi di soccorso</i> )	12
▪ Art. 4 ( <i>Interventi urgenti</i> )	14
▪ Art. 5 ( <i>Indennità di missione</i> )	16
▪ Art. 6 ( <i>Indennità di impiego operativo</i> )	20
▪ Art. 7 ( <i>Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale</i> )	22
▪ Art. 8 ( <i>Personale in stato di prigionia o disperso</i> )	25
▪ Art. 9 ( <i>Richiami in servizio del personale militare</i> )	26
▪ Art. 10 ( <i>Orario di lavoro</i> )	27
▪ Art. 11 ( <i>Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore</i> )	30
▪ Art. 12 ( <i>Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni</i> )	31
▪ Art. 13 ( <i>Disposizioni in materia contabile</i> )	32
▪ Art. 14 ( <i>Cessione di mezzi e di materiali</i> )	33
▪ Art. 15 ( <i>Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali</i> )	35
▪ Art. 16 ( <i>Entrata in vigore</i> )	36
<b>Il contenuto della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri)</b>	<b>37</b>
▪ Art. 1 ( <i>Ambito di applicazione</i> )	37
▪ Art. 2 ( <i>Partecipazione alle missioni internazionali</i> )	38
▪ Art. 3 ( <i>Proroga delle missioni internazionali</i> )	43
▪ Art. 4 ( <i>Relazione del Governo</i> )	44
▪ Art. 5 ( <i>Fondo per le missioni internazionali</i> )	45
▪ Art. 6 ( <i>Consigliere diplomatico</i> )	46
▪ Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	47

▪ Art. 16 ( <i>Personale civile</i> )	48
▪ Artt. 17 ( <i>Disposizioni in materia contabile</i> ) e 18 ( <i>Cessione di mezzi e di materiali</i> )	49
▪ Art. 19 ( <i>Utenze telefoniche di servizio</i> )	50
▪ Art. 20 ( <i>Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali</i> )	51
▪ Art. 21 ( <i>Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione</i> )	52
<b>Il contenuto della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri)</b>	<b>53</b>
▪ Art. 1 ( <i>Disposizioni generali</i> )	53
▪ Art. 2 ( <i>Autorizzazione</i> )	54
▪ Art. 3 ( <i>Disciplina dell'attività delle Forze armate</i> )	57
▪ Art. 4 ( <i>Istituzione di un comitato parlamentare di controllo</i> )	58
▪ Art. 5 ( <i>Entrata in vigore</i> )	60
<b>Il contenuto della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri)</b>	<b>61</b>
▪ Art. 1 ( <i>Ambito di applicazione</i> )	62
▪ Art. 2 ( <i>Partecipazione alle missioni internazionali</i> )	63
▪ Art. 3 ( <i>Proroga delle missioni internazionali</i> )	66
▪ Art. 4 ( <i>Relazione del Governo</i> )	67
▪ Art. 5 ( <i>Fondo per le missioni internazionali</i> )	68
▪ Art. 6 ( <i>Consigliere diplomatico</i> )	69
▪ Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	70
▪ Art. 16 ( <i>Personale civile</i> )	71
▪ Artt. 17-23 ( <i>Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali</i> )	72
▪ Art. 24 ( <i>Disposizioni in materia contabile</i> ) e 25 ( <i>Cessione di mezzi e di materiali</i> )	80
▪ Art. 26 ( <i>Utenze telefoniche di servizio</i> )	81
▪ Art. 27 ( <i>Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali</i> )	82
▪ Art. 28 ( <i>Disposizioni transitorie</i> )	83

## **Schede di lettura**



## IL CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Le proposte di legge **A.C.45 (Cirielli), A.C. 933 (Duranti) A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri)** prevedono una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Nel nostro ordinamento giuridico **non esiste una normativa di carattere generale** riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai **profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale** impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.

Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, **le procedure interne** in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Tale aspetto è affrontato in particolare dalle proposte di legge A.C. 933 (Duranti), A.C. 952 (Garofani ed altri) e 1959 (Artini ed altri).

La prima, fissa la regola generale in base alla quale la partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, deve essere autorizzata con legge; la seconda proposta (A.C. 952), ispirandosi ai contenuti della risoluzione Ruffino, n. 7-10071 approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001 e ai lavori che furono svolti dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera stessa nella XV e XVI legislatura, prefigura una procedura di autorizzazione speciale. In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al Presidente della Repubblica; le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero destinatarie delle comunicazioni del Governo in merito alle citate deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, in secondo luogo, esse

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri).



provvederebbero all'approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo missioni la cui dotazione sarebbe stabilita dalla legge di bilancio.

*(In allegato alla scheda di lettura relativa all'articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 sono riportati alcuni precedenti di interventi delle Camere nel caso di partecipazione dell'Italia a missioni internazionali)*

A sua volta, **la proposta di legge A.C. 1959** (Artini ed altri), nel dettare il principio generale in base al quale la partecipazione delle Forze armate e di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionale deve essere deliberata, **per singola missione**, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della repubblica, **tipizza**, analogamente alla proposta di legge A.C. 933 (Duranti), i singoli interventi che possono essere qualificati come "missioni internazionali".

Le richiamate delibere del Consiglio dei ministri, dettagliate da una serie di informazioni specificatamente definite dalla proposta di legge A.C. 1959, dovranno essere **comunicate alle Camera ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni**. Successivamente all'autorizzazione parlamentare, con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata, per un periodo non superiore ad un anno, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla missione internazionale autorizzata.

Per quanto concerne gli **ulteriori aspetti delle quattro proposte di legge** in esame, si osserva che il comune denominatore delle proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C. 952 (Garofani ed altri) e 1959 (Artini ed altri), è costituito prevalentemente dalle disposizioni in materia di personale e in materia amministrativa e contabile che riproducono il consolidato apparato normativo che da diversi anni viene riproposto sostanzialmente nella stessa veste attraverso i provvedimenti legislativi di proroga delle missioni internazionali. Si tratta di disposizioni che, come rilevato in precedenza, al momento presentano carattere temporaneo e necessitano quindi di essere reiterate di volta in volta e che invece, per effetto dei provvedimenti in esame, assumerebbero carattere permanente.

In particolare, le disposizioni in **materia di personale**, concernono:

- l'indennità di missione,
- l'indennità di impiego operativo,
- il trattamento assicurativo,
- previdenziale e assistenziale,
- il personale in stato di prigionia o disperso,
- i richiami in servizio del personale militare,

- l'orario di lavoro,
- la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore,
- la salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni
- e, infine, personale civile (previsto solo dalle sole proposte A.C. 45 Cirielli e A.C. 1959 Artini ed altri).

Per quanto concerne, poi, le disposizioni in **materia amministrativa e contabile**, le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri) prevedono disposizioni per l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, per l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio (questa disposizione è contemplata dalle sole proposte A.C. 952 e A.C. 1959) e, infine, per l'utilizzo delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

Infine, si segnalano due disposizioni specifiche: la prima, contenuta nella proposta A.C. 952 (Garofani ed altri), concernente una modifica all'articolo 744 del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; la seconda contenuta nella proposta A.C. 45 (Cirielli) riguardante la data di entrata in vigore del provvedimento che viene fatta coincidere con il primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale. La *ratio* di tale disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco di tempo non superiore all'anno solare.

Per quanto concerne, invece, il contenuto della proposta di legge A.C. 933 (Duranti), oltre al richiamato articolo 1, che disciplina la **procedura di autorizzazione**, le ulteriori disposizioni classificano e disciplinano le diverse missioni oggetto di autorizzazione legislativa. Inoltre, è prevista l'istituzione di un apposito comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali al quale il Governo fornisce elementi di conoscenza e di valutazione, **anche se classificati**, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo.

L'istituzione di un apposito Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero è, altresì, contemplata dalla proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri)

la quale reca, inoltre, talune specifiche disposizioni concernenti il funzionamento, l'organizzazione, i poteri del Comitato e gli obblighi di segretezza che gravano su coloro che ne fanno parte.

### **Le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri)**

Le proposte di legge **A.C. 45** (Cirielli), **A.C. 952** (Garofani ed altri) e **A.C.1959** (Artini ed altri) recano una serie di disposizioni di analogo contenuto concernenti la normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia e saranno pertanto illustrati congiuntamente<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> **In particolare gli articoli 2** (Fondo per le missioni all'estero), **4** (Interventi urgenti), **5** (Indennità di missione), **6** (Indennità di impiego operativo), **7** (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), **8** (Personale in stato di prigionia o disperso), **9** (Richiami in servizio del personale militare), **10** (Orario di lavoro), **11** (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore), **12** (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), **della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) presentano un contenuto analogo a quello degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959** (Artini ed altri). Analogamente, gli articoli **13** (Disposizioni in materia contabile), **14** (Cessione di mezzi e di materiali) e **15** (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) presentando un contenuto analogo agli articoli **17, 18 e 20** della proposta di legge A.C. 952 (Garofani) e agli articoli **24, 25 e 27** della proposta di legge 1959 (Artini ed altri).

## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 45 (CIRIELLI)

### Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il **comma 1** della proposta di legge A.C. 45, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in essa contenute "si applicano alle missioni all'estero **svolte** dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare", finanziate attraverso l'apposito fondo per il finanziamento della **partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace**, la cui costituzione è prevista dal successivo articolo 2, comma 1, della proposta di legge.

*In relazione al comma in esame si segnala che la disposizione, limitando il suo ambito di applicazione alle sole missioni finanziate attraverso il ricorso al citato Fondo, non ricomprende talune missioni che potrebbero trovare una diversa fonte di finanziamento.*

Il **comma 2 dell'art. 1** prevede la **possibilità che** nell'ambito delle missioni militari di cui al precedente comma 1 **siano effettuate iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e sviluppo.**

Tale disposizione riflette quanto pressoché costantemente avvenuto in occasione delle missioni all'estero di contingenti militari italiani, che sono state accompagnate da interventi umanitari e di assistenza alle popolazioni coinvolte dagli stati di crisi che hanno occasionato gli interventi internazionali. Con iniziative di più ampio respiro, inoltre, sono stati avviati nelle situazioni post-conflittuali interventi volti alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree interessate.

## **Art. 2** **(Fondo per le missioni all'estero)**

Il **comma 1 dell'articolo 2** della proposta di legge in esame, **di contenuto analogo all'articolo 5 delle proposte di legge A.C. 952** (Garofani) **e A.C. 1959** (Artini), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della **partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace** di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e stabilisce, al riguardo, che la dotazione di tale fondo dovrà essere stabilita annualmente dalla legge di bilancio.

L'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre **2006**, n. 296 ha istituito **il Fondo per le missioni internazionali di pace** all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004). Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il **2010**; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal **2011 al 2014**; di 64,2 milioni di euro per l'anno **2015** e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il **2011** un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni. L'onere complessivo per gli ultimi 3 mesi del 2013 derivante dall'attuazione del D.L. n. 114/2013 è valutato in 265.801.614 euro.

Si ricorda poi che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004<sup>3</sup> - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro. A seguito della nota di variazione risultavano appostati euro 615.318.772.

Si segnala, infine, che il decreto legge n. 2 del 2014<sup>4</sup>, recante la proroga delle missioni internazionali per il primo semestre del 2014, ha attinto alle risorse del richiamato fondo per un importo pari ad euro 613.978.095.

---

<sup>3</sup> Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

<sup>4</sup> Il decreto legge, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, L. 14 marzo 2014, n. 28, reca la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il successivo **comma 2 dell'articolo 2 autorizza spese**, per un periodo non superiore ad un mese, nella misura massima di un **dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente**, ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul citato fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.



### **Art. 3** **(Interventi di soccorso)**

L'**articolo 3** della proposta di legge A.C. 45 affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 90/2005<sup>5</sup>, **compiti di soccorso alla popolazione locale** che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 90/2005 stabilisce che l'art. 5 della L. 225/1992<sup>6</sup> (modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio) si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Sono comunque fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in tema di cooperazione.

L'art. 4, co. 2, del D.L. 90/2005 prevede anche l'applicazione agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile dell'art. 5-*bis*, co. 5, del D.L. 343/2001 (che estende la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai "grandi eventi") abrogato dall'art. 40-bis, D.L. 1/2012. Il secondo periodo del comma contempla inoltre la possibilità di adottare le ordinanze di protezione civile di cui all'art. 5, co. 3, della L. 225/1992 (finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose) anche per gli interventi di cui all'art. 11, co. 2, della L. 49/1987 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Anche in questo caso la norma è caducata a causa dell'abrogazione del citato art. 5, co. 3 del D.L. 343/2001, sempre ad opera del D.L. 1/2012.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 indica all'articolo 5 le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle calamità (sia naturali, sia connesse con l'attività dell'uomo) che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. In tali casi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ovvero, per sua delega di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio segretario del Consiglio, d'intesa con la regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata (180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi; successivamente, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla

---

<sup>5</sup> D.L. 31 maggio 2005, n. 90, *Disposizioni urgenti in materia di protezione civile* convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152.

<sup>6</sup> L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

dichiarazione di stato di emergenza, si provvede, a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> A titolo di esempio illustrativo, si rimanda al D.P.C.M. del 16 settembre 2005, *Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan* e all'ordinanza attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, *Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan* in cui viene disposta la nomina di un Commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico illustrato dal decreto, viene istituita una apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra Amministrazione statale o Ente pubblico e vengono determinati in linea generali gli interventi da attuare.

#### **Art. 4** **(Interventi urgenti)**

L'**articolo 4** della proposta di legge in esame A.C. 45, **di contenuto analogo all'articolo 7 delle proposte di legge A.C. 952 e A.C. 1959**, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre **interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia**, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l'ammontare complessivo di **10 milioni di euro annui** a valere sulle risorse del richiamato fondo istituito per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 reca il Regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

In particolare, il Regolamento definisce i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (articolo 129) e i relativi limiti di spesa (articolo 130). Nello specifico il Regolamento **consente** il ricorso alla **procedura in economia** quando l'importo della spesa **non sia superiore a 130.000 euro** per le acquisizioni di servizi e **200.000 euro** per l'acquisizione di beni.

L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, **in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario**. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Nel **cottimo fiduciario** le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal citato decreto ministeriale.

I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo

specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

In relazione all'articolo in esame si segnala che analoga disposizione era prevista dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legge n. 227 del 2012 concernente la proroga **della partecipazione** del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di **cooperazione allo sviluppo** e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 settembre 2013.

Tale norma, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzava, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali previste dal medesimo decreto legge, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

La sola proposta di legge A.C. 1959 specifica al comma 2 dell'articolo 7 che i comandanti dei contingenti militari, se necessario, devono scegliere l'eventuale personale civile italiano tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne hanno i requisiti

## **Art. 5** **(Indennità di missione)**

L'articolo 5 della proposta di legge in esame, di **contenuto analogo** all'articolo 8 **della proposta di legge A.C. 952 al comma 1**, attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l'**indennità di missione** di cui al **regio decreto 3 giugno 1926, n. 941**, nella misura del **98 per cento** con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione.

A sua volta, il comma 1 **dell'articolo 8 della proposta di legge A.C. 1959**, riguardante la medesima materia trattata dalle richiamate proposte di legge (*indennità di missione*) attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l'**indennità di missione** di cui al **regio decreto 3 giugno 1926, n. 941**, nella misura del:

- 98%, nel caso di impiego in aree ad alto rischio;
- 75%, nel caso di impiego in aree a medio rischio;
- 50%, nel caso di impiego in aree a basso rischio.

Tutte e tre le proposte di legge precisano che l'indennità di missione è riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali<sup>8</sup>.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il **R.D. n. 941/1926** reca la disciplina generale del **trattamento di missione all'estero del personale statale**. Le indennità per l'estero sono dovute **dal giorno in cui si passa il confine** o si sbarca all'estero, **fino al giorno in cui si ripassa il confine** o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli

---

<sup>8</sup> In relazione alla disposizione in esame si segnala che con riferimento alle missioni contemplate dal più volte decreto legge n. 209 del 2008 il comma 1 dell'articolo 4 del citato provvedimento ha riconosciuto al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, **in misure diversificate** a seconda delle missioni stesse.

affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'**articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286**, ha sostituito gli **articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540**, relativo alle **indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero**, prevedendo indennità giornaliera di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con **D.M. 27 agosto 1998**. E' poi intervenuto il **D.M. 2 aprile 1999** che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'**articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180**, convertito dalla **legge 2 agosto 1999, n. 269**, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il **D.M. 30 agosto 1999**. E' stato quindi emanato il **D.M. 13 gennaio 2003** che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal **D.M. 6 giugno 2003**.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo **comma 2** dell'articolo 5 della proposta di legge 45 e dell'articolo 8 delle proposte di legge A.C. 952 e A.C. 1959, prevede, poi, che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere, altresì stabilito, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità **dovrà essere calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione**, facente parte dello stesso continente. Il medesimo comma precisa, inoltre, che tale decreto dovrà essere adottato, in sede di prima applicazione della legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.

Il successivo **comma 3, in tutte e tre le richiamate proposte di legge** stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del **30 per cento** se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Per quanto riguarda, invece, il personale che usufruisca di **periodi di riposo** e di recupero previsti dalle normative di settore fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, il successivo **comma 4** prevede che in loro favore sia corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.

Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento dalla legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il **comma 5** equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali il **successivo comma 6** dell'articolo in esame dispone che all'indennità di missione **non si applica la riduzione del 20 per cento** prevista dall'articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

Al riguardo, si ricorda che l'**articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha ridotto del 20 per cento**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l'eccezione di cui al comma 3) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001<sup>9</sup>.

Il comma 3 dello stesso articolo 28 ha, però, disposto la non applicazione della citata riduzione al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

Da ultimo, il **comma 7** reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con **contratto individuale dall'ONU**, nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dall'articolo in esame (*v. sopra*), con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati

---

<sup>9</sup> Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

all'Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.



**Art. 6**  
**(Indennità di impiego operativo)**

L'**articolo 6** della proposta di legge **A.C.45** (Cirielli), di contenuto analogo all'articolo 9 della proposta di legge **A.C. 952** (Garofani ed altri), prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'**indennità di impiego operativo**, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

A sua volta, il comma 1 **dell'articolo 9 della proposta di legge A.C. 1959** (Artini ed altri), riguardante la medesima materia trattata dalle richiamate proposte di legge (*indennità di impiego operativo*), prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'**indennità di impiego operativo**, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari:

- **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, **se militari in servizio permanente impiegati in aree ad alto rischio;**
- **110%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente impiegati **in aree a medio rischio;**
- **60%**, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente impiegati **in aree a basso rischio.**

Nel caso di **impiego di volontari di truppa in ferma prefissata**, tutte e tre le richiamate proposte di legge (AA.CC 45, 952 e1959) prevedono che l'indennità di impiego operativo venga corrisposta nella misura uniforme pari al 70% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983.

Le tre proposte di legge dispongono, infine, l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092/1973, nonché

dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

La **legge n. 78/1983** ha disciplinato **le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego** del personale militare derivanti dal servizio. In particolare l'**articolo 2** della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

**L'articolo 19, primo comma, del DPR n. 1092/1973** prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**L'articolo 51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986**, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.

**Art. 7*****(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)***

L'**articolo 7** della proposta di legge **A.C.45 (Cirielli)**, di contenuto analogo all'articolo 10 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, al **comma 1** prevede che al personale impegnato nelle missioni internazionali sia attribuito il **trattamento assicurativo** previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

Al riguardo, si ricorda che la **legge n. 301/1982**, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il successivo **comma 2 dell'articolo 7** della proposta di legge **A.C.45 (Cirielli)**, e il comma 2 dell'articolo 10 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, recano, poi, disposizioni in materia di trattamento in caso di **decesso ed invalidità** del citato personale impegnato nelle operazioni.

Nel dettaglio, il primo periodo del **comma 2** prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in caso di **decesso** per causa di servizio, mentre, con riferimento **invalidità** per la medesima causa, viene disposta l'applicabilità delle norme in materia di **pensione privilegiata ordinaria** di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il contenuto della legge n. 308 del 1981<sup>10</sup>, all'**articolo 3** dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico

---

<sup>10</sup> La legge recava "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".

o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un **trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso** o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell' articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092<sup>11</sup>. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in **caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio** sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l'articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendono da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta **la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale** applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del **comma 2** dell'articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità **si cumula con quello assicurativo** di cui al precedente comma 1, nonché con **la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico** previsti dagli articoli 1896 e 1898 del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,

L'articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale elargizione, in misura pari al **50 per cento** di quella prevista agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione (militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; allievi carabinieri; allievi finanziari; allievi delle accademie militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata

<sup>11</sup> Il D.P.R. reca il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del **comma 2** prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 881 del Codice che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.

Il successivo **comma 3** stabilisce, poi, che le spese **di cura** del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha modificato, all'**articolo 1, comma 219**, quanto disposto dell'art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 ("T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") che poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, **il rimborso** - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - **delle spese di cura**, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Con tale modifica **non viene più previsto il rimborso delle spese di cura**, comprese quelle per ricovero e per protesi, sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest'ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra).

**Art. 8**  
***(Personale in stato di prigionia o disperso)***

L'**articolo 8** della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 11 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri)**, prevede che le disposizioni contenute nella citata proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino anche al personale **in stato di prigionia o disperso** e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame stabilisce come principio generale una regola in passato contemplata dall'**articolo 4 del D.L. n. 451/2001** (*Personale in stato di prigionia o disperso*) e richiamata dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali e secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

**Art. 9**  
***(Richiami in servizio del personale militare)***

L'**articolo 9** della proposta di legge in **A.C. 45 (Cirielli)**, di contenuto analogo all'articolo 12 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, stabilisce il principio generale in base al quale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 890 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, **possono essere richiamati in servizio**, a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 987 del citato Codice, **quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.**

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il richiamato articolo 890 stabilisce che la categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

A sua volta l'articolo 987 del Codice regola i meccanismi di richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le forze di completamento in relazione alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali cui l'Italia partecipa ed alle attività addestrative, operative e logistiche svolte sia sul territorio nazionale sia all'estero.

La disposizione consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento.

## **Art. 10** **(Orario di lavoro)**

L'articolo 10 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto identico all'articolo 13 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, dispone che al personale che prende parte alle missioni all'estero **non si applichi** la disciplina vigente in materia di **orario di lavoro**.

Nell'ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell'orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante *Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'orario di lavoro*<sup>12</sup>.

Il D.Lgs. n. 66/2003 (art. 3) ha fissato l'**orario normale** di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente, il disposto di cui all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare le discipline particolari per vari settori.

Viene quindi confermata:

- la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali;
- l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione collettiva nazionale, che potrà:
  - a) ridurre l'orario normale (a tutti gli effetti legali);
  - b) riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettemanali fino al massimo di un anno.

E' da ritenere che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad agevolare, sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale, una gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di un abbassamento dei costi.

Inoltre vengono introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di **durata massima e di durata media**. In particolare:

- si demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, che si ottiene sommando la durata normale del lavoro con l'aggiunta delle ore di straordinario ammissibili;
- si prevede che la durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è data dalla somma di ore

<sup>12</sup> Si consideri che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull'orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi, ad eccezione della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica.



lavorative effettivamente svolte (compresi gli straordinari) dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero di settimane presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà essere superiore alla durata massima.

Poiché la durata massima dell'orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media dell'orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Il riferimento all'arco temporale dei quattro mesi per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio l'"assorbimento" del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto dall'accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi.

Nell'ambito dei **riposi giornalieri**, un'altra novità è costituita dall'estensione a tutti i settori produttivi del diritto del lavoratore a **undici ore di riposo consecutivo** ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore industriale. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Per alcuni settori tale previsione potrebbe dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione collettiva o, in mancanza di quest'ultima, il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.

Per quanto riguarda i **riposi settimanali**, l'articolo 9, comma 1 – parzialmente modificato dall'articolo 41 del D.L. 112/2008 - stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 (undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore). Il previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Tale disciplina non si applica alle attività di lavoro a turni ogni qualvolta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa beneficiare, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale. In sostanza, rispetto alla formulazione precedente, si è aggiunto il riferimento al cambio di turno. Una modifica introdotta dal D.L. 112/2008 dispone che, per il settore privato, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le menzionate disposizioni del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate direttamente ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 1 dell'art. 17 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La nuova disciplina sull'orario di lavoro **estende in via generale il periodo di ferie retribuite**, che non può essere inferiore a 4 settimane. Precedentemente, in base alla legge 10 aprile 1981, n. 157, i contratti collettivi non potevano di regola prevedere periodi di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.

L'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 66/2003– così come modificato dall'articolo 41 del D.L. 112/2008 - esclude dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003 il personale della scuola, nonché il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali, e gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

**Art. 11**  
**(Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)**

L'**articolo 11** della proposta di legge A.C. 45 (**Cirielli**), di contenuto analogo all'articolo 14 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.

Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, sul punto ha recepito il contenuto delle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai **decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490**, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e **5 ottobre 2000, n. 298**, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni.

Il **D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490**, recava il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto, riportavano i profili di carriera e le modalità per l'avanzamento degli ufficiali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata.

A sua volta il **D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298**, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, estendeva pressoché integralmente all'Arma dei carabinieri gli istituti che regolamentavano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con la trasformazione dell'Arma in quarta Forza armata. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse al D.Lgs. n. 298 indicavano, per ciascun grado e per ciascun ruolo dell'Arma dei carabinieri, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche o di servizio previste per l'avanzamento degli ufficiali.

**Art. 12**  
***(Norme di salvaguardia del personale  
per la partecipazione a concorsi interni)***

L'**articolo 12** della proposta di legge A.C. 45 (**Cirielli**), di contenuto analogo all'articolo 15 delle proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il successivo **comma 2** dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

**Art. 13**  
***(Disposizioni in materia contabile)***

L'**articolo 13** della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all'articolo 17 della proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e 24 della proposta di legge **A.C. 1959 (Artini ed altri)**, stabilisce, al **comma 1**, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di **soddisfare esigenze urgenti** connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle **procedure d'urgenza** previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

Il successivo **comma 2** del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad **acquisti e lavori da eseguire in economia** entro il **limite** complessivo di **50 milioni** di euro annui, **anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato** e a quanto previsto dai capitolati d'oneri.

Al riguardo, tale comma precisa che i citati acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle medesime missioni, con particolare riferimento alle esigenze , connesse con le missioni internazionali, di :

- revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto;
- esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e integrative;
- acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.

In relazione alla disposizione in esame le sole proposte di legge **A.C. 952 (Garofani ed altri)** e **A.C. 1959 (Artini ed altri)** precisano che la richiamata autorizzazione di spesa massima, pari a **50 milioni** di euro annui, dovrà essere individuata nell'ambito della copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi che individuano, più in generale, la copertura finanziaria delle missioni internazionali.

**Art. 14**  
**(Cessione di mezzi e di materiali)**

L'**articolo 14** della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 18 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e 25 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) , stabilisce, al **comma 1**, che su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, **i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa** di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, **possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito**, nelle località in cui si trovano, **alle Forze armate e alle Forze di polizia estere**, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.

Al riguardo, il medesimo comma precisa che le modalità attuative di tale cessione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 2132 del Codice dell'ordinamento militare.

Il successivo **comma 2** estende l'ambito di applicazione delle citate disposizioni previste dal precedente comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

L'**articolo 2** della **legge n. 185/1990** recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, individua come materiali di armamento, quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Il medesimo articolo classifica tali materiali secondo le seguenti categorie:

- a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
- b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- h) polveri, esplosivi, propellenti;
- i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

- l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- m) materiali specifici per l'addestramento militare;
- n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.), con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.), con D.M. 11 aprile 2012 (Gazz. Uff. 27 aprile 2012, n. 98, S.O.) e con D.M. 26 giugno 2013 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 154).

**Art. 15**  
**(Pagamenti effettuati da Stati o da**  
**organizzazioni internazionali)**

L'**articolo 15** della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 20 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e 27 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero.

Ai sensi del richiamato articolo 616 nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare. In particolare, le spese sono destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

Per quanto concerne i **rimborsi delle Nazioni Unite** per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali.



**Art. 16**  
***(Entrata in vigore)***

L'articolo 16 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) dispone l'entrata in vigore della legge il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La *ratio* di tale disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco di tempo non superiore all'anno solare.

## **IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 952 (GAROFANI ED ALTRI)**

Come già rilevato, alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 952 sono già stati esaminati in occasione dell'illustrazione della proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.

Di seguito, l'illustrazione della proposta di A.C. 952 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20 e 21) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

Il **comma 1 dell'articolo 1** della proposta di legge 952 specifica che le disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Identica disposizione è prevista dall'articolo 1 della proposta di Legge a.C. 1959 (Artini ed altri)

*In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla proposta di legge. A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 specifica, infatti, che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative diverse regolanti la medesima materia.*

**Art. 2**  
***(Partecipazione alle missioni internazionali)***

Il **comma 1** dell'**articolo 2** della proposta di legge A.C. 952 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.

A tal fine il **comma 1** stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, **previa informazione al Presidente della Repubblica**<sup>13</sup>.

Ai sensi del successivo **comma 2**, **le deliberazioni** del Consiglio dei ministri devono essere **tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione** delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli **obiettivi**, della **base giuridica** di riferimento, del **numero massimo di unità** da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della **durata** programmata delle operazioni.

Da ultimo, il **comma 3** dell'**articolo 2** precisa che, successivamente all'autorizzazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzata, con apposito provvedimento legislativo e per un periodo non superiore a dodici mesi, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della medesima proposta di legge.

Per quanto riguarda le **procedure interne** al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l'assenza di una disciplina costituzionale degli **stati di crisi diversi dalla guerra** intesa in senso classico e di una disciplina costituzionale dell'uso della forza militare in forma circoscritta e con obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all'estero, ha posto il problema

---

<sup>13</sup> L'**articolo 11** della Costituzione stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  
L'**articolo 78** della Costituzione prevede che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari.

relativo all'**applicabilità** alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli **articoli 78 e 87 della Costituzione**<sup>14</sup>.

Le due disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l'entrata in vigore della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).

La questione è emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando successivamente allo scoppio della c.d. "guerra del Golfo", si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all'invio all'estero di contingenti militari italiani.

Peraltro, nella prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi militari è avvenuta generalmente mediante l'**approvazione di mozioni** (partecipazione italiana alla missione internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico, durante il conflitto Iran-Iraq), o **risoluzioni in Assemblea** (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l'invasione irachena), o **risoluzioni in Commissione** (partecipazione italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo dell'embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).

In altri casi il Governo è ricorso allo **strumento del decreto legge**, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari, ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello stesso tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull'operazione.

Va, comunque, rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità, sostanzialmente miravano ad un **rafforzamento del ruolo del Governo** e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e, nello stesso tempo, ad un **incremento dei poteri di controllo e di garanzia del Parlamento**, cui veniva riservata la definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.

In questo contesto la **legge 18 febbraio 1997, n. 25**<sup>15</sup>, successivamente confluita nel richiamato Codice dell'ordinamento militare (cfr. articolo 10), si è proposta di dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte.

A tal fine, nella citata legge **al Governo** sono riservate le **deliberazioni in materia di sicurezza e difesa**, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal **Ministro della difesa**; al **Ministro della difesa** sono, invece, riservate le direttive nell'ambito della **politica militare**<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.

<sup>15</sup> La legge recava *Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa*.

<sup>16</sup> In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del Codice, che riproduce il contenuto del comma 1 della legge n. 25 del 1997, "il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione

In relazione alla citata normativa occorre evidenziare che la **Commissione difesa** della Camera dei Deputati, con la **risoluzione n. 7-1007** del 16 gennaio 2001, ha apportato ulteriori elementi di precisazione al vigente quadro normativo specificando, con riferimento all'indicato procedimento decisionale, la necessità dei seguenti quattro passaggi procedurali:

- **deliberazione governativa** in ordine alla partecipazione alla missione di pace all'estero e conseguente informativa alle Camere;
- **approvazione parlamentare** (anche da parte di una sola Camera o delle Commissioni permanenti competenti) della **deliberazione governativa**;
- **presentazione di un disegno di legge** o emanazione di un decreto-legge contenente la **copertura finanziaria** della missione;

**adozione delle disposizioni attuative** da parte della amministrazione militare.

#### SCHEMA N. 1

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO DELLE CAMERE NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD OPERAZIONI CONDOTTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CUI APPARTIENE

##### *Intervento precedente l'inizio della missione*

Per la partecipazione alla missione IFOR nella ex Jugoslavia, nel dicembre 1995, realizzata in ambito NATO, alle missioni ONU INTERFET, del settembre 1999 a Timor Est, e UNMIS, del giugno 2005 in Sudan, il Governo ha preventivamente verificato il sostegno delle Camere, aprendo un dibattito concluso con un atto di indirizzo politico.

Con riferimento all'intervento internazionale in Libia, nella seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato del 18 marzo 2011 i Ministri degli Affari esteri e della Difesa hanno informato il Parlamento – prima ancora dell'intervento internazionale in Libia, avviato il 19 marzo - sugli ulteriori sviluppi della situazione libica in relazione all'approvazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine della seduta, le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato hanno rispettivamente approvato due risoluzioni dello stesso tenore. I due documenti di indirizzo impegnavano il Governo ad assicurare che l'Italia "partecipi attivamente, con gli altri Paesi disponibili ovvero nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena attuazione della citata risoluzione ONU n. 1973". Poco dopo, nella seduta del 24 marzo 2011, la Camera dei deputati ha approvato due risoluzioni per garantire l'attuazione della richiamata risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia.

##### *Intervento contemporaneo all'inizio della missione*

Nel caso della missione di pace UNMEE, in Etiopia ed Eritrea, l'intervento parlamentare sulla missione ONU (iniziata nel novembre 2000) si sono svolte,

---

militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento".

congiuntamente all'inizio della missione stessa (il 15 novembre), comunicazioni del Governo presso la Camera e successivamente (il 28 novembre) presso il Senato. Nel caso dell'intervento della Nato in Kosovo, l'attacco militare iniziò il 24 marzo 1999. Lo stesso giorno il Vicepresidente del Consiglio rese un'informativa urgente alla Camera e Comunicazioni del Governo al Senato sugli sviluppi della crisi. Il 26 marzo si svolse un dibattito in entrambi i rami del Parlamento con l'approvazione di due mozioni da parte del Senato e di tre risoluzioni da parte della Camera.

#### *Intervento successivo all'inizio della missione*

Nel caso della missione umanitaria NATO AFOR (o Allied Harbour) svoltasi in Albania dall'8 aprile 1999, contestualmente alle operazioni di guerra nel Kosovo l'intervento parlamentare si è svolto successivamente all'inizio della missione attraverso l'approvazione di risoluzioni. In altri casi il Governo si è limitato ad informare le Commissioni parlamentari competenti (come nell'operazione militare *Deliberate Force* realizzata dalla NATO in territorio bosniaco nel 1995). Per le recenti missioni dell'UE, in Congo e in Darfur, (2005) e per la missione NATO in Iraq (2004), il Parlamento si è pronunciato durante la discussione del D.L. relativo al finanziamento, comunque emanato dopo l'inizio delle missioni.

#### *Nessun intervento*

A questa tipologia appartengono missioni quali UNMOGIP (gennaio 1959) in India e Pakistan, UNIIMOG (agosto 1988) in Iran e Iraq, UNIFIL (luglio 1979) in Libano, UNTAC (luglio 1992) in Cambogia, MINUGUA (luglio 1995) in Guatemala, fino alle più recenti missioni MONUC (dicembre 1999) in Congo, UNMIL (ottobre 2003) in Liberia e Distinguished Games (luglio 2004) in Grecia. Si tratta prevalentemente di missioni svolte per adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alle organizzazioni internazionali.

### **SCHEMA N. 2**

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO DELLE CAMERE NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD OPERAZIONI CHE NON SONO CONDOTTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CUI APPARTIENE

#### *Intervento precedente l'inizio della missione*

E' il caso più frequente tra le missioni svolte fuori dall'ambito delle organizzazioni internazionali. In questi casi l'esecutivo ha proceduto sia sulla base di intese internazionali, che sulla scorta di atti di indirizzo parlamentare. E' il caso, ad esempio, della prima missione in Libano (agosto 1982), delle missioni umanitarie *Pellicano* (settembre 1991) e *Alba* (aprile 1997) in Albania e della missione *Antica Babilonia* (2003)

#### *Intervento contemporaneo all'inizio della missione*

Tra i casi di intervento parlamentare contestuale all'inizio della missione si possono ricordare: la seconda missione di pace in Libano (settembre 1982) e l'operazione *Restore hope* (dicembre 1992) in Somalia.

*Intervento successivo all'inizio della missione*

Il coinvolgimento parlamentare in queste fase risulta meno frequente. A titolo di esempio si possono: citare l'operazione MFO (marzo 1982) per il pattugliamento dello stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele e la missione umanitaria *Provide comfort I* (aprile 1991) per il soccorso alle popolazioni curde in Iraq.

*Nessun intervento*

In altre occasioni, il Parlamento non è stato coinvolto, come, ad esempio, nella missione MIF (settembre 1995) per il rispetto dell'embargo verso l'Iraq o la missione *Ippocampo Rwanda* (aprile 1994) per il recupero e l'evacuazione dei cittadini stranieri durante il conflitto tra etnie in Rwanda.

**Art. 3**  
***(Proroga delle missioni internazionali)***

L'**articolo 3** della proposta di legge A.C. 952 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 5, entro il 31 gennaio di ogni anno si **provveda contestualmente**, con apposito provvedimento legislativo, **alla proroga** delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente **e al loro rifinanziamento**, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.



**Art. 4**  
**(Relazione del Governo)**

**Il comma 1 dell'articolo 4** prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

In relazione alla disposizione in esame si osserva che l'articolo 10-*bis* del decreto legge n.215 del 2011<sup>17</sup> prevede che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.

---

<sup>17</sup> Il decreto, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 13. reca la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

**Art. 5**  
***(Fondo per le missioni internazionali)***

Il contenuto dell'**articolo 5** della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.

**Art. 6**  
**(Consigliere diplomatico)**

Il **comma 1** dell'**articolo 6** autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di **consigliere diplomatico del comandante militare** italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali.

Analoga disposizione è contemplata dall'articolo 6 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) che, al riguardo, precisa come il conferimento debba essere disposto senza nuovi oneri a carico dello stato.

Il successivo **comma 2** dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'*articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18*, che tuttora regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l'attribuzione di un'indennità adeguata e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35. L'attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell'economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

**Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15**

Il contenuto dei successivi articoli 7 (***Interventi urgenti***), 8 (***Indennità di missione***), 9 (***Indennità di impiego operativo***), 10 (***Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale***), 11 (***Personale in stato di prigionia o disperso***) 12 (***Richiami in servizio del personale militare***), 13 (***Orario di lavoro***), 14 (***Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore***), 15 (***Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni***) della proposta di legge A.C. 952 è sostanzialmente analogo al contenuto degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, della proposta di legge A.C. 45, **precedentemente illustrati ed ai quali si rinvia.**

**Art. 16**  
***(Personale civile)***

Il **comma 1** dell'articolo 16 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.

**Artt. 17 (*Disposizioni in materia contabile*)  
e 18 (*Cessione di mezzi e di materiali*)**

Il contenuto dei successivi **articoli 17 e 18** della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articoli 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.

**Art. 19**  
**(Utenze telefoniche di servizio)**

L'articolo 19 autorizza l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

*Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata altresì contemplata dall'articolo 2 del D.L. n. 114 del 2013 che, in relazione a questa materia, ha fatto rinvio a quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 451/2001<sup>18</sup> (Disposizioni varie).*

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore<sup>19</sup> e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

---

<sup>18</sup> D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

<sup>19</sup> L'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che "Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

**Art. 20**  
***(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da  
organizzazioni internazionali)***

**Il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge in** è sostanzialmente identico al contenuto dell'articolo 15 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.



**Art. 21**  
***(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)***

L'**articolo 21**, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli **aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace**.

L'articolo 744 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Il **comma 4** equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

L'articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equiparati è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'ENAC.

## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 933 (DURANTI ED ALTRI)

La proposta di legge A.C. 933, composta da 5 articoli, contiene disposizioni sulla partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o imposizione della pace, nonché di assistenza umanitaria. La relazione introduttiva chiarisce l'esigenza di sottoporre la partecipazione italiana alle richiamate operazioni internazionali ad una stringente definizione legislativa, rendendo altresì possibile un più incisivo controllo del Parlamento.

### Art. 1 (Disposizioni generali)

**L'articolo 1** prevede l'**autorizzazione con legge** della partecipazione italiana - tanto con le forze armate quanto con forze di polizia ad ordinamento militare o civile, ovvero con altri organi dello Stato - ad operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, come anche di assistenza umanitaria.

Al riguardo, si ricorda che le Forze armate italiane, sono costituite dall'**Esercito**, dalla **Marina militare** e dall'**Aeronautica militare**. Ai sensi dell'articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l'arma dei Carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è **forza militare di polizia** a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza.

A sua volta l'articolo 16 della **legge 1 aprile 1981, n. 121**, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per **Forze di polizia** si intendono: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato sono forze di polizia ad ordinamento civile.

## **Art. 2** **(Autorizzazione)**

**L'articolo 2** indica le tipologie di operazioni e missioni internazionali che possono essere autorizzate con legge, al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione - e in conformità ai principi dell'articolo 11 Cost., in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte (*cfr. scheda di lettura relativa all'articolo 2 della proposta di legge A.C. 952*)).

Ciò premesso, vengono individuate **quattro tipologie** di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge:

Al riguardo, si osserva che le prime quattro tipologie di intervento sono previste anche dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri).

a) operazioni finalizzate al **mantenimento o al ristabilimento della pace** quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);

Al riguardo, si ricorda che nel sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (**articolo 24**) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l'esercizio dei poteri attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.

Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.

Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della pace ed aggressione (**articolo 39**), in primo luogo attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (**articolo 41**) e, successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento della pace (**articolo 42**). Per le azioni previste dall'articolo 42 il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine gli **articoli 43 e 47** prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali - le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni necessarie.

L'**articolo 48, comma 2**, prevede poi che le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell'ONU direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

L'**articolo 51** della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato membro dell'ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il mantenimento della pace. Le misure prese nell'esercizio di tale diritto devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare l'ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l'ONU ha reagito attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza decidere l'utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.

In sostanza, e in prima approssimazione, si possono enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:

a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate, con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida dell'ONU;

b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.

b) operazioni internazionali finalizzate al **regolamento pacifico** delle controversie in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;

c) operazioni internazionali di **imposizione, mantenimento o consolidamento della pace**, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di **soccorso o di assistenza** in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dai governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che le operazioni per il mantenimento della pace sono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie all'interno delle operazioni realizzate:

a) operazioni di formazione della pace e prevenzione del conflitto (*peace-making*): sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto internazionale per la soluzione dei conflitti;

b) operazioni di *peace-keeping*: si tratta di operazioni militari volte a prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;

c) operazioni di imposizione della pace (*peace-enforcing*): si tratta di operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità di vere e proprie azioni di combattimento;

d) operazioni di assistenza internazionale: si tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva alla cessazione delle operazioni militari.

**Art. 3**  
***(Disciplina dell'attività delle Forze armate)***

**L'articolo 3** disciplina l'attività delle forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali: in particolare, il **comma 1** stabilisce che le forze armate o le forze di polizia ad ordinamento militare o civile rimangono soggette, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate con legge, **al rispetto delle norme e dei principi del diritto bellico** quali previste dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Sulla scorta del **comma 2**, tale rispetto è dovuto anche nel caso in cui i contingenti militari o di polizia italiani siano sottoposti a comando internazionale o di altro Stato.

#### **Art. 4** ***(Istituzione di un comitato parlamentare di controllo)***

**L'articolo 4** istituisce (**comma 1**) un **Comitato parlamentare di controllo** sulle operazioni internazionali previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2.

In base al **comma 2** il Comitato parlamentare si compone di sei senatori e sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

Il Governo è tenuto a fornire al Comitato parlamentare elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, **le regole d'ingaggio**, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo (**comma 3**).

In base al **comma 4** i componenti del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto in ordine a tutte le notizie e documenti coperti da classifica di segretezza.

Il Governo invia con cadenza semestrale una relazione al Parlamento sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2 (**comma 5**).

In relazione al comma 3 si ricorda che secondo la definizione fornita dal testo militare *United Kingdom Glossary of Joint Multinational Terms and Definitions*, le **Rules of Engagement (ROE)** sono "quelle direttive diramate dalle competenti autorità militari che specificano le circostanze ed i limiti entro cui le forze possono iniziare e/o continuare il combattimento con le forze contrapposte".

Più specificatamente, le **regole d'ingaggio** consistono in talune istruzioni predefinite e dettagliate che stabiliscono il comportamento tattico di una unità per l'assolvimento della missione assegnata, consentendo, limitando o negando, a seconda delle situazioni, determinate azioni in modo da permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi militari necessari per il conseguimento degli obiettivi politici. Sotto il profilo giuridico le regole d'ingaggio devono essere **conformi sia all'ordinamento interno dello Stato** che dispone l'invio del contingente all'estero, **sia al diritto internazionale**. Sotto il primo profilo vengono in considerazione specialmente le regole costituzionali, nel nostro caso l'art. 11 della Costituzione; per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, occorre tenere conto del diritto internazionale umanitario in vigore, tanto di quello convenzionale (in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977), nonché dello Statuto della Corte penale internazionale. La formulazione delle regole d'ingaggio spetta allo Stato nazionale del contingente, ma per le operazioni multinazionali le regole sono emanate dall'organizzazione sotto il cui comando la Forza è posta. Questo vale per le Nazioni Unite, la Nato e l'Unione Europea. In questi casi i singoli Stati che partecipano alle operazioni multinazionali, hanno il diritto di prevedere singole regole che tengano conto dei loro ordinamenti giuridici e dei trattati internazionali di cui siano parti. In particolare, i singoli paesi partecipanti possono inserire restrizioni nazionali, i cosiddetti caveat, che sono delle vere e proprie riserve. I caveat sono importanti poiché consentono di partecipare ad un'operazione multinazionale, senza derogare alle regole di condotta dettate dalla legislazione nazionale o stabilite dal potere politico. Sono ad esempio note le diverse posizioni esistenti tra alleati in relazione alle modalità di partecipazione alla missione ISAF, a guida Nato, in Afghanistan, tra chi chiede una

partecipazione più incisiva alle ostilità e chi invece è ancorato ad una visione strettamente difensiva dell'operazione.

Il valore giuridico delle regole d'ingaggio dipende dal singolo ordinamento interno. In quello italiano, tali regole **non possono essere considerate come cause di giustificazione aggiuntive a quelle previste dai codici penali militari.**



**Art. 5**  
***(Entrata in vigore)***

**L'articolo 5**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## **IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1959 (ARTINI ED ALTRI)**

Alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 1959 sono stati precedentemente esaminati in occasione dell'illustrazione della proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, e 27 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.

Di seguito, l'illustrazione della proposta di A.C. 1959 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e 23) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

Il **comma 1 dell'articolo 1** della proposta di legge 952 specifica che le disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Identica disposizione è prevista dall'articolo 1 della proposta di Legge A.C. 952 (Garofani ed altri).

*Come in precedenza rilevato (articolo 1 della proposta di legge A.C. 952), la disposizione in esame sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla proposta di legge. A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 specifica, infatti, che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative diverse regolanti la medesima materia.*

## **Art. 2** ***(Partecipazione alle missioni internazionali)***

Il **comma 1** dell'**articolo 2** della proposta di legge A.C. 1959 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.

A tal fine il **comma 1** stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87<sup>20</sup> nono comma della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata, **per singola missione**, dal Consiglio dei ministri, **previa informazione al Presidente della Repubblica**<sup>21</sup>.

Ciò premesso, vengono individuate **cinque tipologie** di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge.

Al riguardo, si osserva che le prime quattro tipologie sono contemplate anche dall'articolo 2 della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri) alla quale si rinvia per la descrizione specifica delle singole fattispecie .

Si tratta, in particolare di:

a) operazioni finalizzate al **mantenimento o al ristabilimento della pace** quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);

b) operazioni internazionali finalizzate al **regolamento pacifico** delle controversie in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;

---

<sup>20</sup> Ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 87 il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, **dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.**

<sup>21</sup> L'**articolo 11** della Costituzione stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

c) operazioni internazionali di **imposizione, mantenimento o consolidamento della pace**, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di **soccorso o di assistenza** in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dei governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.

e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Ai sensi del successivo **comma 3, le deliberazioni** del Consiglio dei ministri sono **tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione** delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate:

- dalla puntuale indicazione degli obiettivi;
- dalla base giuridica di riferimento;
- dal numero massimo di unità di personale italiano da inviare e dalle unità di personale di altri Paesi di cui si prevede la partecipazione alla missione;
- dall'area della loro destinazione, con definizione del livello di rischio dell'area, distinto in basso, medio e alto rischio,
- dall'indicazione della durata programmata delle operazioni;
- dal mandato internazionale ricevuto;
- dal soggetto internazionale che lo ha conferito.

A sua volta il successivo **comma 4** prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, venga stabilito il livello di rischio con riferimento ai teatri operativi, in ragione del disagio ambientale.

Il richiamato decreto, in sede di prima attuazione della legge, dovrà essere emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene, invece, alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle missioni internazionali, il successivo **comma 5** prevede che successivamente alla richiamata **autorizzazione parlamentare, con apposito provvedimento legislativo** si proceda alla copertura finanziaria delle missioni, per un periodo non superiore ai dodici mesi e facendo ricorso alle risorse del Fondo per le missioni internazionali previsto dall'articolo 5 della medesima proposta.

*La proposta di legge in esame sembra dunque contemplare un duplice intervento parlamentare, il primo, finalizzato all'autorizzazione delle missioni, il secondo, per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle missioni internazionali.*

*Da un punto di vista formale, si osserva che mentre nel primo caso, il comma 3 dell'articolo in esame fa riferimento ad una **autorizzazione delle missioni** da parte delle Camere, nel secondo caso il successivo comma 5 specifica che l'autorizzazione della copertura legislativa deve essere disposta con **apposito provvedimento legislativo**.*

Per quanto riguarda le **procedure interne** al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine, si rinvia alla ricostruzione precedentemente fatta nel commento dell'articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani)

**Art. 3**  
***(Proroga delle missioni internazionali)***

L'**articolo 3** della proposta di legge A.C. 952 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati dal Governo in sede di richiesta di autorizzazione delle missioni, si **provveda**, con apposito provvedimento legislativo, **alla proroga** delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente **e al loro rifinanziamento**, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5 della proposta di legge.

Ai fini della eventuale proroga il comma 2 dell'articolo in esame prevede che si proceda ad una nuova valutazione del livello di rischio della missione, mentre ai sensi del comma 3 la richiesta di proroga della missione dovrà essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.

**Art. 4**  
***(Relazione del Governo)***

**Il comma 1 dell'articolo 4** prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli fornendo specifiche indicazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni in relazione agli obiettivi perseguiti da ciascuna missione.



**Art. 5**  
***(Fondo per le missioni internazionali)***

Il contenuto dell'**articolo 5** della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.

**Art. 6**  
**(Consigliere diplomatico)**

L'articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali, senza oneri aggiuntivi a carico dello stato.

Analoga disposizione è contemplata dall'articolo 6 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri). A differenza dell'articolo in esame, la proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) dispone che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'*articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18*, che tuttora regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

**Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15**

Il contenuto dei successivi articoli 7 (*Interventi urgenti*), 8 (*Indennità di missione*), 9 (*Indennità di impiego operativo*), 10 (*Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale*), 11 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) 12 (*Richiami in servizio del personale militare*), 13 (*Orario di lavoro*), 14 (*Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore*), 15 (*Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni*) della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) è sostanzialmente analogo al contenuto degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, della proposta di legge A.C. 45, **precedentemente illustrati ed ai quali si rinvia.**

**Art. 16**  
***(Personale civile)***

Il **comma 1** dell'articolo 16 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.

Analoga disposizione è prevista dall'articolo 16 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani)

**Artt. 17-23**  
**(Comitato parlamentare di controllo**  
**sulle missioni internazionali)**

Il Capo IV della proposta di legge A.C. 1959 comprende gli articoli da 17 a 23 riguardanti l'istituzione ed il funzionamento di un apposito **organismo bicamerale** al quale è affidato il compito di "verificare in modo sistematico e continuativo, che l'attività delle Forze armate italiane nelle missioni internazionali si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, e del mandato ricevuto dal Parlamento per ogni singola missione". Al Comitato spetta, inoltre, il controllo della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 4 della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri) , reca anch'essa una disposizione (articolo 4, comma 1), finalizzata alla istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali.

*Al riguardo, si osserva che gli articoli 17-23 della proposta di legge A.C. 1959, nel disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del richiamato Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali, dettano una disciplina per molti versi simile a quella attualmente prevista dagli articoli 30 e seguenti della legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del 2007)<sup>22</sup> che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione di un apposito Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori.*

Nello specifico **l'articolo 17**, oltre ad individuare le finalità del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, consistenti nei richiamati compiti di verifica e di controllo, reca talune norme concernenti l'istituzione del Comitato. In particolare, si prevede che entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura i Presidenti dei due rami del Parlamento provvedano alla nomina di **cinque deputati e cinque senatori**, con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e garantendo comunque la rappresentanza paritaria degli appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

La medesima disposizione precisa, altresì, che per gruppi di opposizione **si intendono i gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo in carica**, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, della Costituzione (comma 1).

---

<sup>22</sup> La legge reca il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto

Ulteriori disposizioni concernono, poi, la composizione dell'ufficio di presidenza e le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Per quanto concerne il presidente del Comitato, la proposta di legge specifica, in particolare, che è **eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione** e per la sua elezione è necessaria **la maggioranza assoluta dei componenti**. Qualora nessun componente riporti la richiamata maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

Il presidente **decade dalla carica** se cessa di appartenere ai gruppi di opposizione.

Per quanto concerne, invece, **l'ufficio di presidenza**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, tale organismo è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario ed è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

A sua volta il successivo **articolo 18** (*Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero*), oltre a specificare che tra le funzioni di controllo del comitato vi è anche quella di verifica della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, specifica talune delle attività proprie del Comitato consistenti:

- nel **periodico svolgimento di audizioni** del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, del Ministro degli affari esteri, dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dei comandanti dei contingenti militari italiani impiegati nelle missioni internazionali;
- **nello svolgimento di visite ai contingenti militari italiani** con il fine di verificarne l'attività operativa, l'evoluzione del contesto in cui operano, la rispondenza delle regole d'ingaggio con il mandato parlamentare.

La medesima disposizione precisa, altresì, che è facoltà del Comitato ascoltare ogni altra persona appartenente o meno alle Forze armate o al corpo diplomatico italiano in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato (comma 4).

Per quanto concerne l'**acquisizione di documenti** da parte del Comitato, l'articolo 18 reca talune disposizioni concernenti, sia l'acquisizione di materiale da parte dell'autorità giudiziaria, sia l'acquisizione di materiale da parte di altri soggetti.

Nel primo caso, il comma 5 dell'articolo in esame reca la regola generale in forza della quale il **Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329** del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

Ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. **gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto** fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, **il pubblico ministero**, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può **disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti**, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Per quanto concerne, invece, l'acquisizione di documentazione da parte di altri soggetti, la regola generale prevista dal comma 7 dell'articolo 18 consente al Comitato di ottenere, da **parte di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico** italiani nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

Il destinatario della richiesta può opporre **l'esigenza di riservatezza** in merito al materiale richiesto dal Comitato, qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza dei contingenti militari italiani, nonché la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative e di collaboratori o di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani .

Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente.

Ai sensi del comma 9:

- in nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il **segreto di Stato**.
- in nessun caso l'esigenza di riservatezza o il **segreto di Stato** possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti alle Forze armate italiane o di altro personale impiegato nelle missioni internazionali di cui alla presente legge.

La disciplina del **segreto di stato** è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del 2007) che ha sostituito la disciplina previgente (art. 12 della legge 801 del 1977).

Alcune limitate modifiche alla legge 124 sono state apportate nella XVI legislatura ad opera della legge 133 del 2012, che è intervenuta anche in materia di segreto di Stato.

La legge 124 del 2007 prevede il ricorso al segreto di Stato per una serie tassativa di atti (art. 39, comma 1). Si tratta degli atti la cui conoscenza potrebbe danneggiare:

- l'**integrità della Repubblica**, anche in relazione ad accordi internazionali;
- la **difesa delle istituzioni** poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica;
- l'**indipendenza dello Stato**, rispetto ad altri Stati e in relazione con essi;
- la preparazione e la **difesa militare** dello Stato.

È espressamente **escluso** che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, come già prevedeva l'art. 12, comma secondo, della L. 801/1977) i fatti di **terrorismo**, quelli costituenti i reati di **strage** previsti dagli artt. 285 e 422 c.p. e i reati di **mafia** di cui agli artt. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico-mafioso*) c.p. (art. 39, comma 11).

Inoltre, è previsto un **limite temporale** al vincolo di segretezza (che secondo la disciplina previgente non era soggetto ad alcun termine di durata): esso viene a cessare ordinariamente decorsi **quindici anni** dalla apposizione o dalla opposizione. Il Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato che deve essere trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir, disporre una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio dispone la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (art. 39, commi 7-9).

Nella definizione pratica delle modalità di ricorso del segreto di Stato si suole distinguere tra l'apposizione e l'opposizione del segreto di Stato.

L'**apposizione del segreto** consiste nell'atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti.

La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.



L'**atto di opposizione** è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio, ai fini dell'eventuale **conferma**.

La conferma da parte del Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, ma non preclude all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

Il Presidente del Consiglio deve comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al **Copasir**, che, se ritiene infondato il ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.

L'autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell'opposizione del segreto di Stato può sollevare **conflitto di attribuzione** tra i poteri dello Stato dinanzi la Corte costituzionale. L'eventuale risoluzione del conflitto in favore dell'autorità giudiziaria preclude l'opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto. Viceversa, qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

È esclusa l'opponibilità del segreto d'ufficio (art. 201 c.p.p.) bancario o professionale, mentre è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, nell'ambito del mandato. Inoltre, è previsto che non possa essere opposto il vincolo del segreto funzionale da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta in relazione ad informazioni, atti o documenti richiesti a tali organismi.

Ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale che disciplina il **segreto d'ufficio**, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio **hanno l'obbligo di astenersi** dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. Per quanto concerne, invece, il **segreto professionale**, l'articolo 200 c.p.p. stabilisce che **non possono essere obbligati a deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le richiamate **disposizioni si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale**, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazione.

Ai sensi del successivo **articolo 19** (*Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e possibilità di riunioni congiunte con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica*) il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della difesa, trasmette ogni sei mesi al

Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero una relazione sull'attività dei contingenti militari italiani, contenente un'analisi della situazione, dell'evoluzione del quadro geopolitico dei territori interessati alla missione militare e dei pericoli per la sicurezza.

Il Presidente del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e quello del **Comitato per la sicurezza della Repubblica**, qualora il tema trattato riguardi i campi di competenza di entrambi i Comitati, **possono convocare riunioni congiunte dei due organismi**.

In relazione alla disposizione in esame, si osserva che allo stato il **Comitato per la sicurezza della Repubblica** svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla richiamata legge 3 agosto 2007, n. 124. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, il Comitato per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento **verifica, in modo sistematico e continuativo**, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, - in base al quale le funzioni attribuite dalla medesima legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio - nonché verificare che le attività di informazione previste dalla legge n. 124 del 2007 svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della medesima legge.

*Al riguardo, si rileva l'opportunità di verificare il coordinamento di tale disposizione con la disciplina Comitato per la sicurezza della Repubblica relativamente ai compiti ad esso assegnati e alle particolari procedure che assistono lo svolgimento delle sue funzioni.*

Ai sensi del successivo **articolo 20** (*Accertamento di condotte illegittime o irregolari*) il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

A sua volta Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero presenta una relazione annuale alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero può, altresì, trasmettere alle Camere altre relazioni urgenti (**articolo 21**).

Il successivo articolo 22 reca poi la regola generale in base alla quale i componenti del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a

conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato **sono tenuti al segreto** relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. La violazione del segreto è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale. Se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

Ai sensi del richiamato articolo 326 c.p. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni**. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

I successivi commi 6 e 7 dettano a loro volta talune disposizioni concernenti l'eventuale **divulgazione di dati riservati** da parte di un componente del Comitato.

Al riguardo, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita a un componente del Comitato, il presidente ne informa i presidenti delle Camere.

A sua volta, il presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione la quale procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al presidente della medesima Camera. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Da ultimo, **l'articolo 23** reca disposizioni concernenti l'**organizzazione interna** del Comitato.

In particolare si prevede che l'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero siano disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati. Per

l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

**Art. 24 (*Disposizioni in materia contabile*)  
e 25 (*Cessione di mezzi e di materiali*)**

Il contenuto dei successivi **articoli 24** e **25** della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articoli 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.

Identiche disposizione sono previste anche dagli articoli 17 e 18 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).

**Art. 26**  
***(Utenze telefoniche di servizio)***

Il contenuto dell'articolo 26 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell'articolo 19 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani), già illustrato ed al quali si rinvia.

**Art. 27**  
***(Pagamenti effettuati da Stati esteri***  
***o da organizzazioni internazionali)***

Il contenuto dell'articolo 27 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell'articolo 15 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), già illustrato ed al quale si rinvia.

Identica disposizione è prevista anche dall' articolo 20 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).

**Art. 28**  
***(Disposizioni transitorie)***

Ai sensi dell'articolo 27 le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame non si applicano alle missioni internazionali in corso alla data dell'entrata in vigore della legge.

*Come in precedenza rilevato in occasione dell'esame dell'articolo 1 la disposizione in esame sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla proposta di legge.*



